Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Lunedì, 11 dicembre 1933 - ANNO XII** **Numero 285**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'educazione nazionale:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DELL'11 DICEMBRE 1933-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 74: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 per cento della Ferrovia Maremmana sorteggiate nella 73ª estrazione effettuata il 28 novembre 1933-XII.

(6514)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 75: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 6 per cento serie ordinaria e obbligazioni 6 per cento serie speciale « Telefonica » sorteggiate il 1° dicembre 1933-XII.

(6521)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1933, n. 1598.

Disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative di quelle concernenti le operazioni di assicurazione, di capitalizzazione e di gestione fiduciaria, ai fini della disciplina degli enti non ancora soggetti alla vigilanza governativa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soggetti al presente decreto gli enti, comunque denominati e costituiti, che abbiano per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci o associati, ovvero operazioni di capitalizzazione, nonchè gli enti di gestione fiduciaria.

Art. 2.

Gli enti che assumano l'obbligo di corrispondere capitali o rendite, in corrispettivo dei contributi riscossi, con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti, dovranno, per iniziare le operazioni, essere autorizzati con decreto del Ministro per le corporazioni. Ad essi sono applicabili le disposizioni, che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita, del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, e del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63; peraltro nel limite di L. 5000 di capitale o L. 800 di rendita annua gli enti predetti non saranno tenuti a procedere alla cessione, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, della quota parte dei rischi di cui all'art. 24 del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Art. 3.

Gli enti che abbiano per scopo il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive sulla vita dei propri iscritti o di contratti di capitalizzazione, da stipularsi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con le Compagnie di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operanti a norma del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, non sono soggetti alle prescrizioni richiamate nel precedente articolo.

Art. 4.

Gli enti i quali abbiano per oggetto di versare somme a termine differito poliennale o di consegnare titoli che importino detto diritto, in corrispettivo del versamento di somme o contributi o del trasferimento di altre attività, sono soggetti alle norme che disciplinano le società di capitalizzazione o di risparmio contenute nel R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, e nel regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Le imprese predette non potranno ottenere l'autorizzazione ad esercitare se, oltre ad adempiere alle altre disposizioni di legge, non dimostrino di possedere, se si tratti di società, un capitale non inferiore a L. 5.000.000 di cui almeno la metà versata, oppure, se non si tratti di società, un fondo di garanzia non inferiore alle predette somme.

La cauzione che gli enti indicati nel comma precedente debbono vincolare a garanzia delle loro operazioni, non può in nessun caso essere inferiore alla somma di L. 500.000.

Art. 5.

I crediti per operazioni di capitalizzazione godono il privilegio di cui al n. 6 dell'art. 1958 del codice civile su tutte le attività mobiliari vincolate, a norma delle disposizioni del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a copertura delle riserve tecniche costituite a garanzia delle predette operazioni, dagli enti di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Gli enti, comunque denominati e costituiti, che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 4, eccezione fatta per quelle relative alle riserve tecniche, e dovranno possedere un capitale o un fondo in garanzia non inferiore a L. 1.000.000 versato.

Il capitale o il fondo di garanzia e le riserve patrimoniali debbono essere costituite ai sensi dell'art. 28 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ovvero:

a) da anticipazioni garantite da delegazioni a riscuotere somme di denaro dallo Stato od altri enti pubblici;

b) da anticipazioni su pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di cartelle fondiarie ed obbligazioni a queste assimilate o parificate;

c) da usufrutti e nude proprietà;

d) da obbligazioni ed azioni di enti similari o di credito, nel limite del 10 per cento del capitale.

Gli enti di cui al presente articolo potranno ottenere l'autorizzazione a corrispondere per tutte le loro operazioni un interesse anzichè una quota di utili. Essi saranno in tal caso soggetti alle disposizioni dell'art. 4.

Con decreto di autorizzazione saranno approvati i tipi dei titoli alla cui emissione intendano eventualmente di procedere gli enti indicati nel precedente articolo, nonchè nell'art. 4.

Art. 7.

Le società ed associazioni che abbiano per oggetto l'assistenza degli assicurati, nei confronti delle imprese di assicurazione rette dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, potranno svolgere tale attività solo nei riguardi della esecuzione dei contratti di assicurazione contro i danni; esse devono ottenere l'assenso del Ministro per le corporazioni, il quale ha facoltà di subordinare tale assenso al conferimento di un capitale o di un fondo di garanzia non inferiore a L. 500.000.

Gli enti medesimi devono preventivamente sottoporre al Ministero le condizioni generali che regolano i loro rapporti con gli assicurati e non potranno esercitare in alcuna forma, nè direttamente nè indirettamente, la mediazione per la stipulazione dei contratti di assicurazione; essi sono soggetti alla vigilanza governativa a termini del titolo V del predetto decreto e delle relative norme regolamentari.

Art. 8.

I bilanci delle aziende soggette alle disposizioni del presente decreto dovranno essere redatti in conformità dei modelli che saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni e dovranno essere presentati, entro il termine di giorni quindici dall'approvazione, al Ministero delle corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e le capitalizzazioni, per la loro pubblicazione su appositi fascicoli della parte II-A del Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Art. 9.

Il contributo di vigilanza che dagli enti di cui al presente decreto, salva la eccezione di cui all'art. 3, è dovuto a norma dell'art. 40 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, e dell'art. 120 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sarà fissato in misura non superiore al mezzo per mille dei premi, contributi e conferimenti annui, tenendo conto delle spese all'uopo sostenute per il funzionamento del Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e le capitalizzazioni.

Art. 10.

Le disposizioni richiamate nei precedenti articoli sulla costituzione e copertura delle riserve matematiche potranno essere estese, mediante Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, e salvo il disposto dell'art. 3, alle gestioni di enti parastatali e privati, pel conseguimento, a favore del proprio personale, degli scopi contemplati negli articoli 2 e 4 qualora abbiano riserve di notevole entità o non provvedano alla loro regolare copertura con attività situate nel Regno.

Art. 11.

Le disposizioni del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e del presente Regio decreto non si applicano alle Amministrazione pubbliche, agli enti di previdenza amministrati per legge, alla Cassa depositi e prestiti ed agli enti di cui al comma a), b), g) dell'art. 2 del citato decreto-legge, nonchè agli enti e società di mutuo soccorso che provvedano al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a L. 2000 o di rendite non maggiori a L. 400 annue. Restano abrogate le altre disposizioni derogative contenute nello stesso art. 2.

Le disposizioni del presente decreto non concernono le Casse di risparmio, i Monti di pietà, nonchè le società ed altri enti esercenti il credito e ditte bancarie in genere soggetti alle disposizioni sulla tutela del risparmio di cui ai Regi decreti-legge 7 settembre e 6 novembre 1925, nn. 1411 e 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1188, ed in genere alle disposizioni delle altre leggi e decreti vigenti in materia di disciplina del credito e del risparmio.

Le disposizioni del presente decreto non concernono altresì gli enti assistenziali istituiti in applicazione della dichiarazione XXVIII della Carta del lavoro, ai sensi dell'articolo 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dei contratti collettivi di lavoro o di norme emanate dalle Corporazioni, ovvero istituiti dalle associazioni di pubblici impiegati di cui all'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, i quali enti tutti integrino la loro attività assistenziale o mediante corresponsioni facoltative, a favore dei propri iscritti o loro aventi causa, di somme che a norma delle disposizioni statutarie siano di importo non ragguagliato a misure prestabilite, e possano essere concesse annualmente solo nei limiti delle disponibilità di bilancio, ovvero mediante corresponsioni di somme ragguagliate ad importi prefissati senza convenzione relativa alla durata della vita umana coi limiti di corresponsione e le modalità di ordinamento tecnico che saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, salva sempre la norma contenuta nel precedente art. 3.

Art. 12.

Disposizioni transitorie.

Gli enti di cui al precedente decreto, comunque autorizzati o riconosciuti, ed in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto, debbono, entro il 31 dicembre 1933, denunciare il loro esercizio al Ministero delle corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni, conformandosi alle norme contenute nei precedenti articoli, per quanto si riferisce alla copertura delle riserve tecniche ed alla vigilanza governativa; essi potranno essere esonerati dall'adempimento delle disposizioni relative ai minimi di capitale o fondo di garanzia e delle riserva tecnica; per detti enti i limiti di capitali e rendita di cui al precedente art. 2 sarà determinata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Alla domanda degli enti di cui agli articoli 2 e 4 dovrà essere unito il bilancio tecnico in pareggio; in caso di disavanzo dovrà procedersi, nei modi di legge, al reintegro delle riserve o alle necessarie modifiche delle disposizioni statutarie e regolamentari.

In tutti i casi nei quali gli enti non abbiano ottemperato alle disposizioni dei precedenti comma, si procederà alla

loro liquidazione coatta, in conformità delle disposizioni richiamate nel presente decreto.

Restano immutate le vigenti norme di legge riferentisi all'esercizio della vigilanza sugli enti aventi gli scopi indicati nell'art. 2, che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano stati istituiti con legge, in forza della quale assolvono agli impegni nei riguardi dei propri soci mediante contribuzioni speciali fissate dalle leggi medesime.

Peraltro, nei riguardi dell'ordinamento attuariale degli enti di cui al precedente comma, le competenti autorità governative adotteranno gli opportuni provvedimenti, di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. **1599**.

Autorizzazione al comune di Acquasanta ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda prodotta dal comune di Acquasanta per avvalersi della disposizione suaccennata;

Visto il decreto del Nostro Ministro per l'interno 28 ottobre 1927, in base al quale il nominato Comune va considerato come luogo di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Acquasanta è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1935, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *G*.

Art. 2.

All'Azienda autonoma di cura del comune di Acquasanta è devoluta la metà del maggior provento netto derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. **1600**.

Chiusura della liquidazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, col quale la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria è posta in liquidazione a decorrere dal 16 luglio 1931-IX;

Veduta la relazione ed il bilancio di chiusura della liquidazione presentati dal liquidatore;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, istituita con la legge 10 gennaio 1929, n. 65, e messa in liquidazione a decorrere dal 16 luglio 1931, col R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, cessa di esistere a decorrere dal 1° novembre 1933-XII.

Art. 2.

Con la stessa data 1° novembre 1933-XII è dichiarata chiusa la liquidazione della Cassa predetta e ne è approvato il bilancio relativo presentato dal liquidatore sig. comm. Paride Magini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. 1601.
Modificazioni all'elenco delle Biblioteche pubbliche destinatarie della terza copia degli stampati e pubblicazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 maggio 1932, n. 654;
Veduto il R. decreto 24 novembre 1932, n. 1550;
Considerato che occorre completare l'elenco delle Biblioteche pubbliche, alle quali deve essere destinato il terzo esemplare degli stampati e pubblicazioni che ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare alla Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'officina grafica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'elenco delle Biblioteche pubbliche, destinatarie, per ciascuna Provincia, del terzo esemplare d'obbligo di ogni stampato e pubblicazione, di cui al R. decreto 24 novembre 1932, n. 1550, è completato come segue:

Regia soprintendenza bibliografica di Milano:
Bergamo: Biblioteca civica;
Brescia: Biblioteca civica.

Regia soprintendenza bibliografica di Venezia:
Belluno: Biblioteca comunale.

Regia soprintendenza bibliografica di Cagliari:
Nuoro: Biblioteca comunale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 novembre 1933, n. 1602.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1933, n. 663, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;
Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 5.231.500 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 48.000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con imputazione al capitolo 19 del bilancio dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1933-34 e da inscriversi al capitolo aggiunto 108 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta e per l'esercizio medesimo « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi » (in conto competenza).

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda postale telegrafica per l'esercizio 1933-34.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1603.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, n. 389, 420 e 559; 8 giugno 1933, nn. 622, 646 e 663;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri provvedimenti aventi riflessi finanziari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Per le opere di sistemazione straordinaria delle strade della Tripolitania è autorizzata la spesa di L. 23.875.000.

Alla spesa stessa sarà provveduto con le normali dotazioni del bilancio della Tripolitania, nelle somme e per gli esercizi come appresso indicati:

L. 7.410.000 nell'esercizio 1933-34;
» 6.030.000 » 1934-35;
» 6.450.000 » 1935-36;
» 3.985.000 » 1936-37.

Art. 5.

È autorizzata l'assegnazione di un contributo straordinario di L. 12.170.000 agli effetti del capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112.

La somma suddetta viene inscritta alla competenza del capitolo aggiunto n. 412 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 36. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34.

a) *In aumento*:

Cap. n. 184 — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	L.	748.058
Cap. n. 268-*bis* (di nuova istituzione) — Annualità dovute dal Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazione di viveri, non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief ». (Art. 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 1930, approvato con legge 31 marzo 1932, n. 325 - Scadenza 1° gennaio 1934)	»	5.645.794
Totale degli aumenti	L.	6.393.852

b) *Modifica di denominazione.*

Cap. n. 132 — Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (legge 6 aprile 1933, n. 427).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc.	L.	180.000.000
Cap. n. 39 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	50.000
Cap. n. 85 — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 94 — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	50.000
Cap. n. 111 — Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 185 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	22.000
Cap. n. 313-V (di nuova istituzione) — Somma da corrispondere al comune di Foligno in conseguenza della permuta del palazzo demaniale Trinci con il palazzo Carrara in quella città	»	117.500
Cap. n. 313-VI (di nuova istituzione) - (sotto la nuova rubrica Amministrazione delle imposte dirette) — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella prima applicazione dell'imposta complementare progressiva	»	400.000
Cap. n. 387 (aggiunto, in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra	»	50.000
Cap. n. 407 (aggiunto, in conto competenza) — Spese inerenti a Conferenze internazionali di carattere economico	»	33.000
Totale degli aumenti	L.	180.972.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 11 — Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 184 — Spese di amministrazione delle proprietà demaniali, ecc.	»	117.500
Totale delle diminuzioni	L.	317.500

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	L.	9.040
Cap. n. 70 (aggiunto, in conto competenza — Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti, ecc.	»	748.058
Totale degli aumenti	L.	757.098

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 23-*ter* (di nuova istituzione) — Saldo di spese residue a carico del capitolo n. 2 « Indennità di tramutamento, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1932-33	L.	5.895

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, ecc.	L.	5.895

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 81 — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	L.	77.341,33

Cap. n. 121 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . . . L. 400.000 —

Cap. n. 159-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo alla Commissione nazionale italiana di cooperazione intellettuale per la revisione dei testi scolastici stranieri . . . . » 5.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 482.341,33

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 50 — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media, ecc. . . . . L. 5.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 120.000

Cap. n. 13 — Acquisto, funzionamento, ecc. delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'interno, ecc. . . . . . » 330.000

Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni, ecc. . . » 40.000

Totale degli aumenti . . . L. 490.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 49 — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc. . . . . . . L. 365.000

Cap. n. 51 — Sussidi ai Comuni per l'impianto, ecc. degli istituti curativi contro la pellagra, ecc. . . . » 25.000

Cap. n. 52 — Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 56 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. . . . . . » 75.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 490.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 15 — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali . . . . L. 20.000

Cap. n. 20 — Spese casuali . . . . » 20.000

Cap. n. 31 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia settentrionale) . . . . » 800.000

Cap. n. 33 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia settentrionale) . . . . » 500.000

Cap. n. 34 — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. (Italia settentrionale) . . . . . . » 100.000

Cap. n. 42 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia centrale) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 43 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia centrale) . . . . . » 1.300.000

Cap. n. 45 — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia centrale) . . . . » 700.000

Cap. n. 114 — Opere pubbliche nelle Puglie . . » 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.840.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Spese per il servizio idrografico fluviale ecc. (Italia centrale) . . . . L. 100.000

Cap. n. 129 — Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato . . . . . . » 4.340.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4.440.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In diminuzione:

Cap. n. 72 — Compensi di costruzione, ecc. . . . L. 22.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . L. 5.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . . L. 3.000

Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . . » 2.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 5.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 14 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 40 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . » 30.111

Totale degli aumenti . . . L. 240.111

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . L. 2.000

Cap. n. 32 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc. . . . . » 11.000

Cap. n. 34 — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 41 — Casermaggio, corpi di guardia, ecc. » 61.300

Cap. n. 42 — Armamenti navali, ecc. . . . . » 14.111

Cap. n. 50 — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 57 — Combustibili liquidi e solidi, ecc. . » 58.700

Cap. n. 60 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 61 — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . » 31.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 240.111

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 64 — Mercedi giornaliere, cottimi e premi - Sussidi, soprassoldi - Missioni, trasferte e spese d'assicurazione - Acquisto di mute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione pel personale lavorante della Regia marina.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 22.000

Cap. n. 16 — Spese per il funzionamento degli ispettori regionali dell'agricoltura, ecc. . . . . » 270.000

Cap. n. 21 (modificata la denominazione) — Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma, all'Ufficio internazionale del vino in Parigi, alla Federazione internazionale dei tecnici agricoli, all'Ufficio internazionale dell'insegnamento agrario e alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni presso il Consiglio nazionale delle ricerche . » 52.500

Cap. n. 41 — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 844.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 32 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc. . . . . L. 22.500

Cap. n. 36 — Spese, concorsi, ecc. per istituti sperimentali, consorziali, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 40 — Spese per incoraggiare, aumentare, ecc. la produzione zootecnica, ecc. . . . . » 22.000

Cap. n. 42 — Spese diverse, ecc. per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia . . . L. 500.000
Cap. n. 91 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi, ecc. per operazioni di credito contratto o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura, ecc. . . . . » 270.000
Cap. n. 105-*bis* — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 15.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 844.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1933-34.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . . . L. 75.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 75.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 12 — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . L. 300.000
Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali . . . . » 989.855

Totale degli aumenti . . . L. 1.289.855

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 3 — Ammende applicate al personale postelegrafico e penali inflitte ai titolari degli uffici di 1ª classe, ai ricevitori postelegrafonici ed agli agenti rurali da devolversi, in ragione della metà dell'importo, a favore dell'Istituto d'assicurazione e previdenza per i postelegrafonici a norma dei Regi decreti 15 luglio 1923, n. 1694, e 3 gennaio 1926, n. 37 - Tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti da devolversi a favore dell'Istituto predetto in ragione di un terzo dell'importo, ai sensi del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Avventizi e loro assimilati, ecc. . L. 6.500.000
Cap. n. 8 — Indennità per infortuni sul lavoro al personale postelegrafico, ecc. . . . . » 225.000
Cap. n. 45-*bis* (di nuova istituzione) — Spese di missioni e diverse, occorrenti per la partecipazione dei delegati italiani al X Congresso dell'Unione postale universale . . . . » 100.000
Cap. n. 47 — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. » 750.000
Cap. n. 51 — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. » 239.855
Cap. n. 58 — Somma dovuta alla Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, qualora l'ammontare annuale delle parole effettivamente trasmesse, risulti inferiore al minimo di cinque milioni, ecc. L. 2.250.000
Cap. n. 67 — Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 90-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo annuo a favore della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni . . . . » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 10.374.855

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . L. 6.500.000
Cap. n. 3 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 7 — Compensi per incarichi, studi, ecc. . » 20.000
Cap. n. 20 — Spese per la fornitura delle divise uniformi, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 24 — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 57 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc. per lo scambio della corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . » 2.250.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 9.085.000

c) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 19 — Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza pei postelegrafonici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale postelegrafico, della metà delle penali inflitte ai titolari degli uffici di 1ª classe, ai ricevitori postelegrafici ed agli agenti rurali e del terzo delle tasse percepite per duplicazioni di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti, ai sensi rispettivamente del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1694, R. decreto 3 gennaio 1926, n. 37, e R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902.

Cap. n. 34 — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, sui laghi, sui fiumi, sulla laguna veneta e sui bastimenti che non fanno servizio per conto dello Stato o che eseguono speciali servizi regolati da appòsite convenzioni - Trasporti con il treno di lusso Simplon Orient Express - Nolo dei veicoli - Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi.

Cap. n. 74 — Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria, trasporto e facchinaggio, assicurazione incendi e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi - Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari - Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse relative all'Amministrazione provinciale.

Cap. n. 80 — Retribuzioni al personale delle ricevitorie degli uffici di 1ª classe e delle agenzie, compreso il compenso pei servizi accessori di recapito delle corrispondenze e di procacciato affidati ai titolari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. **1604.**

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda preparare i prodotti o compiere le operazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico di finanza, in doppio esemplare, almeno venti giorni prima di intraprendere la lavorazione indicando:

a) il nome e il cognome del fabbricante o dell'importatore e di chi li rappresenti in caso di assenza;

b) il Comune e la località ove i prodotti vengono fabbricati, preparati o anche solo condizionati per la vendita nei prescritti recipienti, ovvero, se importati dall'estero già posti nelle condizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, sono depositati per l'applicazione del contrassegno, prima di destinarli agli esercizi di vendita;

c) i locali, di cui la fabbrica o il deposito, di che alla lettera precedente, si compone e l'uso al quale ciascuno è destinato, con riferimento all'apposita planimetria da allegare alla denuncia;

d) gli apparecchi di trasformazione e di imbottigliamento, con descrizione del loro funzionamento;

e) i tipi di recipienti impiegati per il confezionamento dei prodotti destinati alla vendita, unendo dei medesimi apposito campionario, anche in fac-simile, ed indicando per ciascuno dei prodotti assoggettati a contrassegno di Stato il modo di sua applicazione.

L'impiego di nuovi tipi di recipiente da usare per il confezionamento deve essere di volta in volta denunciato alla Finanza nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

Art. 2.

Ricevuta la denuncia, di cui al precedente articolo, l'Ufficio tecnico di finanza provvede, tanto per i fabbricanti quanto per gli importatori, in conformità delle disposizioni che disciplinano l'esercizio degli opifici di trasformazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta sugli spiriti, e rilascia la prescritta licenza, la quale tiene anche luogo del secondo esemplare della denuncia di deposito di cui all'articolo 93 del regolamento 25 novembre 1909, n. 762, per la applicazione della imposta sugli spiriti, quando per il quantitativo di prodotto detenuto si abbia deposito libero di spirito, ai sensi dell'art. 25 del testo unico di legge.

Per i prodotti da assoggettare a contrassegno, il predetto Ufficio notifica alla ditta quale dei modi da essa proposti per l'applicazione del detto contrassegno, sono ritenuti rispondenti alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23. In caso di controversia decide inappellabilmente il Ministero delle finanze.

Art. 3.

Chiunque intenda vendere estratti od essenze anche non contenenti alcool per la preparazione dei liquori, ovvero profumerie alcooliche, deve farne denuncia in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico di finanza almeno dieci giorni prima di intraprendere la vendita, indicando il proprio nome e cognome nonchè quello del suo rappresentante, la ubicazione del locale di vendita e precisando quale dei generi sovra indicati sia oggetto del suo commercio.

La denuncia deve essere corredata dalla marca da bollo da applicare alla licenza, di cui al comma seguente.

L'Ufficio tecnico di finanza restituisce all'interessato uno degli esemplari della denuncia, munito della indicazione del giorno in cui fu presentata e rilascia la prescritta licenza, la quale tiene anche luogo del secondo esemplare della denuncia di deposito di cui all'art. 93 del regolamento 25 novembre 1909, n. 762, per l'applicazione della imposta sugli spiriti, quando per il quantitativo di prodotto detenuto si abbia deposito libero di spiriti, a' sensi dell'art. 25 del testo unico di legge.

Art. 4.

Entro il 15 ottobre di ogni anno le Prefetture e le Questure debbono comunicare alla Intendenza di finanza della rispettiva Provincia l'elenco delle licenze da esse rilasciate per la vendita di bevande alcooliche e valevoli per l'anno in corso, ai sensi degli articoli 86 e 89 del testo unico delle leggi di P. S. e le Intendenze entro il 30 novembre a loro volta debbono rimettere un elenco delle ditte alle quali ritengono non doversi rinnovare la licenza indicandone il motivo.

Per nuove licenze richieste da ditte le Prefetture e le Questure trasmetteranno volta per volta le domande alla Intendenza di finanza per il prescritto parere.

Art. 5.

Almeno cinque giorni prima di iniziare le singole lavorazioni, gli esercenti, di cui al precedente art. 1, devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza le rispettive dichiarazioni, in doppio esemplare, scritte senza cancellature od alterazioni, indicando:

a) il nome e cognome dell'esercente e di chi in sua assenza lo rappresenti, nonchè la ubicazione della fabbrica o dell'opificio;

b) i periodi di lavorazione;

c) la quantità di alcool da impiegare, quella dei prodotti da ottenere e il loro confezionamento;

d) gli apparecchi che saranno adoperati, con riferimento alla denuncia d'impianto.

Le dichiarazioni di lavoro non possono riferirsi che a periodi lavorativi compresi nello stesso mese solare.

Gli importatori, che intendano confezionare in dogana i prodotti importati nei modi prescritti, dovranno presentare apposita dichiarazione all'Autorità doganale per la vigilanza fiscale e per il ritiro dei contrassegni ove trattisi di liquori o bevande alcooliche.

Art. 6.

Il contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori, è costituito, come dal fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma sabaudo e sull'altra la dicitura « imposta spiriti », nonchè la indicazione del quantitivo idrato massimo di prodotto a cui ogni bollino si riferisce.

Tale contrassegno, di tipo unico, è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a un quarto di litro;

b) da oltre un quarto di litro fino a mezzo litro;

c) da oltre mezzo litro fino a quattro quinti di litro;

d) da oltre quattro quinti di litro fino a un litro;

e) da oltre un litro fino a un litro e mezzo;

f) da oltre un litro e mezzo fino a due litri.

Il contrassegno sarà applicato a cura della ditta, nella maniera già approvata dall'Ufficio tecnico di finanza ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in centesimi 5.

Art. 7.

I contrassegni sono consegnati e dati in carico al fabbricante dietro sua richiesta scritta in doppio esemplare all'Ufficio tecnico di finanza ovvero alla dogana nel caso di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, corredata della quietanza di Tesoreria dimostrante il pagamento del relativo prezzo.

Dei due esemplari della richiesta, muniti entrambi dall'Ufficio tecnico di finanza della indicazione dei contrassegni consegnati, uno viene conservato dall'Ufficio medesimo con dichiarazione di ricevuta della ditta e l'altro viene a questa restituito.

Il movimento dei contrassegni viene tenuto in evidenza dall'Ufficio tecnico di finanza o dalla dogana con apposita contabilità soggetta a conto giudiziale.

In un registro di carico e scarico, da fornirsi dall'Amministrazione, l'esercente segnerà, dalla parte del carico, i contrassegni ricevuti, allegandovi il secondo esemplare della richiesta fatta all'Ufficio, e dalla parte dello scarico i contrassegni applicati con riferimento alle relative dichiarazioni di lavoro.

I contrassegni risultanti come differenza fra il carico e lo scarico dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti della Finanza.

Per ciascun contrassegno risultato mancante, di cui non sia provata la perdita o la distruzione per causa di forza maggiore, l'esercente è punibile con l'ammenda di cui allo art. 9 del R. decreto legge 2 febbraio 1933, n. 23.

Art. 8.

I recipienti contenenti liquori trovati nei depositi, negli esercizi di vendita o in circolazione muniti di contrassegno non corrispondente al contenuto idrato dei recipienti stessi, oppure con contrassegno non bene applicato, saranno considerati non in regola col disposto dell'ultimo comma dello art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23. Peraltro, nel caso che il contrassegno sia bensì applicato a chiusura normale ma di taglio inferiore a quello prescritto per il contenuto idrato del recipiente, i liquori anzidetti saranno considerati di contrabbando soltanto per il volume eccedente il limite del taglio di contrassegno applicato.

Art. 9 (transitorio).

Entro venti giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le ditte che già effettuino le operazioni di cui al precedente art. 1 nonchè quelle che già vendano i prodotti di cui al precedente art. 3 dovranno presentare denuncia all'Ufficio tecnico di finanza nei modi indicati rispettivamente dagli stessi articoli 1 e 3.

Entro il suddetto termine, i fabbricanti o considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè gli esercenti la vendita sono tenuti a denunciare al predetto Ufficio la quantità di prodotti da essi rispettivamente detenuti specificatamente per ciascuna qualità, precisando, per i liquori e le bevande alcooliche, i quantitativi di quelli già imbottigliati secondo le norme del terzo comma dello art. 25 del testo unico di legge 8 luglio 1924, con discriminazione del numero di ogni tipo di bottiglie.

Art. 10 (transitorio).

I liquori esistenti presso le fabbriche o in locali considerati come fabbriche a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, condizionati ai sensi del terzo comma dell'art. 25 del testo unico di leggi 8 luglio 1924 dovranno, infra 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto essere posti in regola con le nuove disposizioni.

I liquori esistenti presso gli esercizi di vendita dovranno essere posti in regola entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Alla loro regolarizzazione potranno provvedere direttamente gli esercenti, purchè ne facciano richiesta all'Ufficio tecnico di finanza almeno venti giorni prima del termine di cui sopra, specificando la qualità e la quantità dei prodotti da confezionare con riferimento alle risultanze del registro di carico e scarico di cui al penultimo comma del presente articolo.

Le profumerie e gli estratti od essenze per liquori esistenti, già riposti nei particolari involucri per la vendita, presso le fabbriche o in locali considerati come fabbriche a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè quelli esistenti presso gli esercizi di vendita, dovranno essere regolarizzati, a cura dei fabbricanti e dei rivenditori, ai sensi del presente decreto rispettivamente infra 60 giorni e sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

L'Ufficio tecnico di finanza consegnerà, sia ai fabbricanti sia agli esercenti la vendita, un registro di carico e scarico, nel quale dagli interessati dovrà segnarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti sino al loro completo esaurimento ovvero sino alla loro definitiva regolarizzazione.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alle regolarizzazioni di cui nei primi tre commi del presente articolo sono a carico delle ditte interessate.

Art. 11.

Le disposizioni del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, entreranno in vigore trascorsi 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 8 dello stesso decreto-legge, che avranno applicazione trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione anzidetta.

Le norme contenute nel presente decreto entreranno in vigore trascorsi venti giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9 e 10 e in questo articolo 11, che avranno applicazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 25. — MANCINI.

Allegato al R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori.
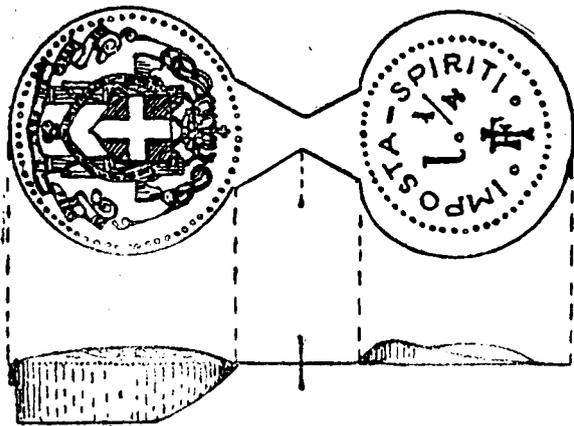
SCALA DOPPIA.
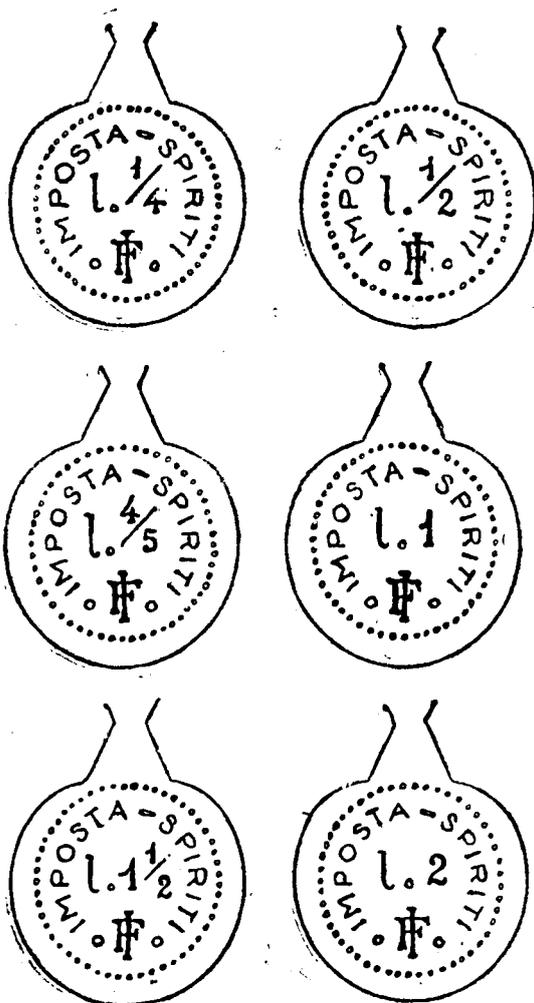
Verso dei 6 tipi di contrassegno.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. **1605.**

Sistemazione del Consorzio per le Scuole professionali per le maestranze marittime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 aprile 1920, n. 744, che istituisce in ente morale il Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per continuare ed intensificare la sua opera;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le corporazioni, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è istituito in ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1933-1934, apposito capitolo, con lo stanziamento di L. 285.000, da corrispondere al Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima, quale contributo, in aggiunta ai contributi degli enti locali, per le spese di funzionamento dello stesso Consorzio e delle dipendenti Scuole.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà provveduto contro annua riduzione, a decorrere dall'esercizio 1933-34 e fino all'esercizio 1937-1938, delle assegnazioni seguenti, per gli importi rispettivamente indicati:

a) Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca (Testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), L. 65.000;

b) Ministero dell'educazione nazionale: Sussidi ed incoraggiamenti a Scuole professionali libere e ad altre istituzioni affini, contributi pel mantenimento di corsi per maestranze, L. 15.000;

Concorsi e sussidi per l'istruzione professionale dei pescatori, L. 50.000;

c) Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile): Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, e compensi daziari a favore dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del R. decreto 16 maggio 1926, n. 865), L. 125.000.

Il Ministero delle corporazioni verserà all'Erario in ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1933-34 e fino all'esercizio 1937-38, la somma di L. 30.000 quale proprio concorso per la corresponsione al Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima del contributo di cui all'art. 1, prelevandola dal fondo speciale delle Corporazioni.

Allo scadere dell'esercizio finanziario 1937-38 i Ministeri interessati procederanno, d'accordo con quello delle finanze, al riesame della situazione del Consorzio per provvedere, coi mezzi dei rispettivi bilanci, al mantenimento dei contributi al Consorzio stesso.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Nel primo esercizio finanziario di attuazione del presente Regio decreto le variazioni di bilancio previste dai precedenti articoli avranno luogo sotto deduzione delle somme eventualmente pagate dai Ministeri interessati.

Art. 4.

Ferme le attribuzioni assegnate dalle vigenti disposizioni al Ministero delle comunicazioni e alle Autorità marittime,

il Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima con le dipendenti Scuole, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, il quale curerà che all'istruzione sia dato indirizzo prevalentemente peschereccio nei centri ove ciò sia ritenuto opportuno.

Nell'opera di vigilanza detto Ministero sarà coadiuvato da una « Giunta di vigilanza » presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e composta di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e foreste, delle corporazioni e delle comunicazioni.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla data del presente decreto il Ministero dell'educazione nazionale, promuoverà, di concerto con i Ministeri delle corporazioni, dell'agricoltura e foreste, delle comunicazioni e delle finanze, le modificazioni allo statuto del Consorzio che si riterranno necessarie per l'attuazione delle precedenti disposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — CIANO — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1606.

Facoltà al Ministro per le finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal P. N. F. o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione nazionale Figli del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare il trattamento tributario dei mutui contratti, per fini di pubblico interesse, dal Partito Nazionale Fascista e dai suoi organi periferici, nonchè dalla Fondazione nazionale Figli del Littorio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e del Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli interessi dei mutui, con chiunque contratti, dal Partito Nazionale Fascista, dagli Enti alle dirette dipendenze di esso, dalle Federazioni del Partito stesso e dai Fasci di combattimento, nonchè dalla Fondazione nazionale Figli del Littorio, per la costruzione o per l'acquisto di immobili destinati a proprie sedi o a opere di educazione e di assistenza, possono nei singoli casi essere dichiarati esenti dall'imposta di ricchezza mobile con decreto del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando i Ministri proponenti autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1607.

Facoltà ai Comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere all'estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e sue successive modificazioni;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità, nella imminenza del passaggio allo Stato delle scuole dei Comuni autonomi, di modificare le vigenti disposizioni relative alla proroga della efficacia delle graduatorie dei concorsi magistrali banditi dai Comuni medesimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai Comuni, che con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, abbiano già proceduto, in applicazione dell'art. 4 del R. decreto 25 giugno 1931, n. 945, all'estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali banditi anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 31 dicembre 1931, n. 1804, è data facoltà di estendere ulteriormente le graduatorie medesime nei confronti dei candidati che abbiano conseguito la idoneità con la votazione complessiva di 78/150.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. **1608**.
Modificazione del regime doganale dello jodio greggio e raffinato e dei prodotti jodurati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare il regime doganale dello jodio alle mutate condizioni del mercato internazionale, anche con riguardo alle valute;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime doganale dello jodio greggio e raffinato e dei prodotti jodurati è modificato come segue:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
670	Jodio:			
a)	greggio.	Kg.	150	—
b)	raffinato	»	195	—
685	Joduri metallici	»	167	—
725	Jodoformio.	»	230	—
	(*Nota invariata*)			

Art. 2.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 novembre 1933, n. **1609**.
Ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

N. 1609. R. decreto 20 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti l'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1933.
Apertura al traffico aereo civile dei campi di fortuna di Siena e di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1932, che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno e delle Colonie;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1933 che stabilisce l'elenco degli aeroporti del Regno e delle Colonie aperti al traffico aereo civile;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1933, che aggiunge gli idroscali di Lagosta e di Sesto Calende a quest'ultimo elenco;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1933, concernente l'apertura al traffico aereo civile dell'aeroporto di Novara e del campo di fortuna di Pescara;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1933, concernente la sostituzione dell'idroscalo doganale di Portorose (Istria) con l'idroscalo di Trieste;

Decreta:

Articolo unico.

All'elenco degli aeroporti non doganali, per l'atterraggio degli aeroplani, aperti al traffico aereo civile, di cui all'articolo 1, n. 2, lettera *a*), del decreto Ministeriale 20 gennaio 1933, sono aggiunti i campi di fortuna di Siena e di Vercelli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(6489)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1933.

Riduzione del saggio normale dello sconto dal 3,50 per cento al 3 per cento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1933-XI;
Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dall'11 dicembre corrente la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 3,50 per cento al 3 per cento e l'interesse sulle anticipazioni è ridotto dal 4 per cento al 3,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6522)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2266 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellettich Angelo figlio del fu Luigi e della fu Elena Bellian, nato a Montona il 7 luglio 1855 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valenta Lucia fu Antonio e fu Morato Maria, nata a Montona il 12 maggio 1872, ed ai figli nati a Montona: Silvio, il 25 gennaio 1900; Quirino, il 26 dicembre 1910: Matilde, il 2 febbraio 1905; Elena, il 14 febbraio 1907 ed Ernesta, il 23 giugno 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4827)

N. 2267 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bellettich Antonio figlio del fu Benedetto e di Laganis Domenica, nato a Montona il 13 settembre 1870 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Moraro fu Andrea e di Maria Dagostini, nata a Montona il 9 dicembre 1873, ed ai figli nati a Montona: Giovanni, il 24 febbraio 1904 e Giuseppe, il 4 dicembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4828)

N. 2268 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellettich Antonio figlio del fu Antonio e di Fachin Caterina, nato a Montona il 13 settembre 1890

e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Schiulaz Maria di Giuseppe e di Luigia Sossich, nata a Montona il 12 luglio 1896, ed ai figli nati a Montona; Giuseppe, il 22 novembre 1917 ed Italia il 5 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4829)

N. 2251 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il Cognome del sig. Bercich Stefano, figlio di Antonio e di Frai Maria, nato a Montreo (Montona) il 2 gennaio 1896 e abitante a Montreo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bercich Eufemia di Antonio e di Legovich Elena, nata a Montreo il 26 novembre 1906, ed ai figli nati a Montreo: Giuseppe, 20 aprile 1925 e Giuseppina, 2 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4830)

N. 2252 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bercich Stefano, figlio del fu Giovanni e di Bursich Caterina, nato a Montreo (Montona) il 19 luglio 1878 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bercich Elena, fu Matteo e fu Frai Eufemia, nata a Montreo l'11 aprile 1865, ed al figlio Stefano, nato a Montreo il 9 maggio 1908, ed alla nuora Legovich Marina, di Giovanni e fu Bercich Giovanna, moglie di Bercich Stefano, nata a Montreo il 22 settembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4831)

N. 2274 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Matteo, figlio di Angelo e di Valenta Lucia, nato a Montona il 14 aprile 1899 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Belletich Oliva, di Stefano e di Angela Crisman, nata a Montona il 31 marzo 1905, ed ai figli nati a Montona: Lea, il 31 marzo 1924; Nicolò, l'8 dicembre 1925 e Lino, l'8 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4832)

N. 2275 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Pietro, figlio di Antonio e di Lucia Monaro, nato a Montona il 24 giugno 1900 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Belletich, di Pietro e di Giovanna Cernecca, nata a Zumesco (Montona) il 5 novembre 1902, ed ai figli nati a Montona: Albino, il 16 giugno 1922; Pietro-Alberto, il 14 novembre 1924 e Maria il 13 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4833)

N. 2276 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Stefano, figlio di Giovanni e della fu Maria Vendarmi, nato a Montona il 24 febbraio 1875 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Crisman di Carlo e fu Antonia Regola nata a Portole il 4 maggio 1885, ed ai figli nati a Montona: Gemma, il 27 aprile 1909; Maria, l'8 luglio 1911; Zita, il 27 ottobre 1917; Stefano, il 2 agosto 1921; Santo, il 3 settembre 1923; Palmira, il 25 marzo 1926 e Mario, nato a Buie d'Istria il 15 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4837)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 dicembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 1° dicembre 1933-XII).

(6516)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 dicembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 5 dicembre 1933-XII).

(6517)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Zara.

Si comunica che, con R. decreto 26 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1933, registro n. 6 Interno, foglio n. 128, il sig. dott. Colani Antonio è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Zara per il triennio 1933-35 in sostituzione del sig. dott. Maurizio Mondel.

(6508)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Udine.

Si comunica che, con R. decreto 26 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1933, registro n. 6 Interno, foglio n. 129, il sig. avv. Michele Sartoretti è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Udine per il triennio 1933-35 in sostituzione del sig. avv. Ignazio Renier.

(6509)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.